



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 06 settembre 2012, n. 34138

**Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Obbligo di prestare assistenza - Delegabilità a terzi - Presupposti di esigibilità - Condizioni - Esclusione - Delegabilità del compito a soggetti abilitati al soccorso - Ammissibilità.**

*In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada. (Cass. Pen., sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34138) - [RIV-1304P400] Art. 189 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di Appello di Firenze, con sua sentenza del 31 gennaio 2011 ha confermato la statuizione di condanna pronunciata in relazione al capo B) della rubrica dal Tribunale di Livorno che aveva ritenuto C. C. responsabile del delitto di cui all'art. 189, comma VII, C.d.S., per non aver ottemperato all'obbligo di prestare assistenza a R. P. che rimaneva incastrato sotto la vettura da lui condotta e per essersi allontanato dal luogo del sinistro dopo aver provveduto alla estrazione del corpo del P. che decedeva a causa delle ferite riportate nell'occorso. Il primo giudice aveva irrogato la pena di anni uno di reclusione e la sospensione della patente per anni tre a fronte della omissione di soccorso del 29 agosto 2003 addebitata.

La Corte ha confermato la statuizione che, dopo aver assolto l'imputato dall'addebito di omicidio colposo, lo aveva condannato per omissione di soccorso individuando nell'interesse del C. a non fare emergere una appropriazione indebita del veicolo affidato alla sua conduzione, la causa della sua fuga dal luogo dell'incidente. Per la condotta tenuta verso il suo datore di lavoro in relazione alla guida dell'autovettura a lui affidata il C. era stato anche licenziato.

L'imputato C., ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denuncia:

1) Errata applicazione dell'art. 187, comma 7, del C.d.S., per insussistenza materiale della condotta;

La censura rileva che per la configurazione del delitto di omissione di soccorso necessita un collegamento tra l'incidente e la omissione, collegamento che nel caso era venuto a mancare a seguito della assoluzione del G. dal delitto di collegamento anche in relazione al fatto che il G. aveva lasciato sul posto per attendere i soccorsi in precedenza chiamati, il passeggero dell'auto da lui condotta.



2) Errata applicazione dell'art. 187, comma 8, del C.d.S., per insussistenza del dolo necessario ad integrare il delitto contestato.

Per non avere la condotta dell'imputato, che aveva lasciato sul posto il suo passeggero, rivelato alcun intento di non rendersi identificabile o di omettere alcun soccorso.

- All'udienza pubblica del 21 Dicembre 2011 il ricorso è, stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La prima censura è infondata e deve essere rigettata.

L'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi specie ove non risulti - come nella specie non è risultato- un affidamento del compito di assistenza a persona dotata di particolari abilitazioni al soccorso, Per altro verso, il combinato dei commi 1,6 e 7 dell'art. 189 D.L.vo. 30 aprile 1992, n. 285, secondo il testo applicabile, non lega l'obbligo di assistenza alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo di assistenza riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni la esistenza dell'obbligazione alla qualificazione come reato della condotta dell'utente per il caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. All'evidenza la sola condizione per la esigibilità della assistenza e la punibilità della sua omissione è posta nella generalissima relazione di collegabilità (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di circolazione dell'utente della strada.

Anche la seconda censura è infondata e deve essere egualmente rigettata.

La omissione di assistenza in caso di incidente non è scriminata dalla necessità di nascondere nei confronti del proprio datore di lavoro (dunque in relazione ad un rapporto totalmente indifferente all'incidente occorso), la violazione degli obblighi di fedeltà ed esatto adempimento connessi alla prestazione di lavoro con quello contrattata. Peraltro il dolo necessario a configurare lo specifico delitto per cui è ricorso, si concretizza solo che risulti la chiara percezione dell'imputato in ordine alla concreta idoneità dell'incidente stradale a produrre eventi lesivi alle persone (Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2009 n. 15867; Cass. pen., sez. VI, 7 giugno 2010 n. 21414), Il tema devoluto col secondo motivo di censura trova risposta nella ampia motivazione di merito che ha ricostruito la dinamica dell'incidente mortale e la piena consapevolezza dell'imputato che in un primo momento aveva collaborato a estrarre il motociclista dal sottoscocca della vettura che lo sormontava schiacciandolo e conducendolo a morte per le gravissime lesioni prodotte.

Tuttavia, avuto riguardo alla data di commissione del delitto e alla regolazione di legge applicabile in punto di prescrizione (la sentenza di primo grado è del 2009 e dunque si applica il testo dell'art. 157 c.p. novellato da L. 5 dicembre 2005 n. 251), avuto riguardo alla circostanza per la quale non risulta dagli atti alcuna sospensione del corso della prescrizione, il reato addebitato è

estinto per prescrizione dal giorno 1 marzo 2011 successivo alla pronunzia della sentenza di appello. Tale estinzione deve essere dichiarata, (avuto riguardo, secondo quanto fin qui evidenziato, alla assenza di cause di non punibilità diverse dalla prescrizione), anche in sede di legittimità, e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (*Omissis*) **[RIV-1304P400] Art. 189 cs.**